

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

29 VENERDÌ

RIFIUTI

Tardiva presentazione dichiarazione Sistri-Mud 2012. Le imprese agricole con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro che non hanno presentato entro il 30 aprile scorso la dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l'anno 2011 possono provvedervi entro oggi beneficiando della sanzione ridotta che va da un minimo di 26 a un massimo di 160 euro.

La presentazione della dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), potrà essere effettuata, a scelta degli interessati, con le seguenti modalità alternative:

- inviando telematicamente gli appositi modelli compilati tramite il portale www.sistri.it;

- trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, anche in via telematica, la dichiarazione Mud 2012 compilata, oltre che su modello cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio e disponibile, tra gli altri, sui siti internet di Unioncamere (www.unioncamere.it) e di Ecocerved (www.ecocerved.it).

La presentazione con ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione che varia da 2.600 a 15.500 euro.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-5-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-5-2012.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto. Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso

abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

30 SABATO
QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nel-

la legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2012 CARTACEO

Termine di presentazione in posta. Scade il termine per presentare, tramite gli uffici postali, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011 redatta su modello Unico 2012 cartaceo, anche nella versione «Mini», da parte dei contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè i soggetti che non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; se la dichiarazione viene presentata in via telematica il termine scade l'1-10-2012 (essendo il 30 settembre domenica).

L'invio telematico potrà avvenire direttamente via internet previa abilitazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite

gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2012 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto staccabile pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2012.

ICI

Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2011. La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2011 deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2011, vale a dire entro oggi per i contribuenti persone fisiche che presentano la dichiarazione Unico 2012 su modello cartaceo a mezzo posta.

Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell'economia del 12-5-2010 ed è disponibile sul sito www.finanze.gov.it

DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI

Scade il termine per presentare, di norma tramite i Caa (Centri di assistenza agricola), la dichiarazione dell'avvenuto impiego di carburante agricolo agevolato per il 2011 e la richiesta di assegnazione carburante per il 2012.

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

IRES, IRAP, IVA

Versamento rata saldi e acconti. I contribuenti diversi dalle persone fisiche e non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole) che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2011 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2012 in base al modello Unico 2012, hanno effettuato il primo versamento entro il 18-6-2012, devono versare, con il modello F24 on line, la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti in misura pari allo 0,13%.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1*.

Per quanto riguarda le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore, per i quali i normali termini di versamento sono stati differiti al 9-7-2012 e al 20-8-2012 con la maggiorazione dello 0,40%, gli interessi da calcolare sull'eventuale rateazione sono diversi e sono quelli pubblicati nella specifica *tabella 2*.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2012 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto staccabile pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2012.

Si tenga presente che le *tabelle 1 e 2* sono state rielaborate a seguito del differimento di alcuni termini previsti dal dpcm 6-6-2012 in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; è quindi opportuno attendere la versione ministeriale.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'articolo 7, comma 2, lett. da dd) a gg), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011), è stata nuovamente riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-7-2011, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili.

Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni all'1-7-2011 e che deve essere versata l'imposta sostitutiva pari al 4% del valore di stima.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-6-2012, 2013 e 2014; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2011; si veda al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 144/E del 10-4-2008.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari n. 9/E, 31/E, 15/E, 55/E e 81/E

TABELLA 1 - Scadenze dei pagamenti rateali previsti per Unico 2012 per i contribuenti non persone fisiche estranei agli studi di settore

Versamento della 1ª rata entro il 18 giugno			Versamento della 1ª rata dal 19 giugno al 18 luglio (*)	
rata	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)
Soggetti non titolari di partita Iva				
1ª	18-6	0,00	18-7	0,00
2ª	2-7	0,13	31-7	0,13
3ª	31-7	0,46	31-8	0,46
4ª	31-8	0,79	1-10	0,79
5ª	1-10	1,12	31-10	1,12
6ª	31-10	1,45	30-11	1,45
7ª	30-11	1,78		
Soggetti titolari di partita Iva				
1ª	18-6	0,00	18-7	0,00
2ª	16-7	0,31	20-8	0,31
3ª	20-8	0,64	17-9	0,64
4ª	17-9	0,97	16-10	0,97
5ª	16-10	1,30	16-11	1,30
6ª	16-11	1,63		

(*) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

TABELLA 2 - Scadenze dei pagamenti rateali previsti per Unico 2012 per le persone fisiche e per i soggetti interessati dagli studi di settore

Versamento della 1ª rata entro il 9 luglio			Versamento della 1ª rata dal 10 luglio al 20 agosto (*)	
rata	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)
Soggetti non titolari di partita Iva				
1ª	9-7	0,00	20-8	0,00
2ª	31-7	0,23	31-8	0,11
3ª	31-8	0,56	1-10	0,44
4ª	1-10	0,89	31-10	0,77
5ª	31-10	1,22	30-11	1,10
6ª	30-11	1,55		
Soggetti titolari di partita Iva				
1ª	9-7	0,00	20-8	0,00
2ª	16-7	0,08	17-9	0,29
3ª	20-8	0,41	16-10	0,62
4ª	17-9	0,74	16-11	0,95
5ª	16-10	1,07		
6ª	16-11	1,40		

(*) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 20 giugno e 6 novembre 2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005, la circolare n. 10 del 13-3-2006, la circolare n. 12/E del 12-3-2010 e la risoluzione n. 111/E del 22-10-2010.

Si ricorda che coloro che abbiano già operato precedenti rivalutazioni, anche con versamento non ancora completato, e che intendano avvalersi di questa nuova rivalutazione, possono non pagare le eventuali rate residue e recuperare quanto già versato detraendolo dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 47/E del 24-10-2011.

Sull'argomento si veda, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2012 a pag. 30.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'articolo 7, comma 2, lett. da dd) a gg), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011), è stato nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità, per coloro che alla data dell'1-7-2011 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-7-2011) della frazione del patrimonio netto della società,

associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie.

Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata l'imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che, alla data dell'1-7-2011, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-6-2012, 2013 e 2014; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2011; si veda al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 144/E del 10-4-2008.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta più volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari indicate nella precedente scadenza.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel

registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di maggio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.

Operazioni intracomunitarie agricoli esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a euro 7.000,00) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 aprile 2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario